



# **COMUNE DI CHERI**

Provincia di Torino

## **PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CHIERI**

### **Approvazione Variante N. 3**

*Relazione descrittiva*

Aprile 2009

## **INDICE**

1	INTRODUZIONE.....	2
1.1	Premessa.....	2
1.2	Finalità.....	2
1.3	Principi metodologici.....	3
1.4	Azioni ed attività connesse.....	4
2	METODOLOGIA OPERATIVA.....	7
2.1	Premessa.....	7
3	la CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CHIERI.....	9
3.1.1	Inserimento fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto.....	13
	APPENDICE A - Riferimenti normativi.....	I

## **1 INTRODUZIONE**

### **1.1 Premessa**

Il presente documento costituisce la Proposta di Revisione del Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.) del Comune di Chieri, predisposta con riferimento alla Variante parziale n. 17 del Piano Regolatore Generale di Chieri (approvato con D.G.R. n°36 – 19211 del 19.05.1997).

### **1.2 Finalità**

L'inquinamento acustico rappresenta una delle criticità ambientali maggiormente avvertite dalla popolazione e costituisce una rilevante e diffusa causa di disturbo e di conseguente riduzione della qualità della vita. Al fine di eliminare o limitare gli effetti di questo fattore inquinante, strettamente connessi alle dinamiche di sviluppo socio-economico dei paesi industrializzati, risulta necessario intraprendere un processo di pianificazione territoriale "globale", che, sulla base dei principi di sostenibilità ambientale, consideri ed integri le esigenze di ogni elemento del territorio.

La legislazione italiana ha affrontato questa criticità ambientale con la promulgazione della Legge Quadro n°447 del 26 ottobre 1995, che stabilisce i principi fondamentali

in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico e definisce un quadro di riferimento chiaro, individuando le competenze dei diversi soggetti coinvolti.

Il PCA del territorio, strumento di importanza strategica introdotto dal DPCM 1 marzo 1991 e ripreso dalla L.447/95, elaborato attraverso l'analisi dello stato di applicazione dei piani territoriali adottati e dell'effettiva attuazione degli stessi, attribuisce specifici limiti di inquinamento acustico alle diverse porzioni del territorio comunale, contribuendo così a determinarne l'assetto presente e futuro.

### **1.3 Principi metodologici**

Il metodo adottato per elaborare la Proposta di Revisione del P.C.A. del Comune di Chieri è conforme ai criteri stabiliti dalla D.G.R. 85-3802 del 6 agosto 2001 della Regione Piemonte ("Linee Guida per la classificazione acustica del territorio").

Tali criteri si fondano sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con le attività umane in essa svolte.

Da questo principio derivano i cinque elementi guida per l'elaborazione del P.C.A. In particolare il P.C.A.:

1. deve riflettere le scelte delle Amministrazioni Comunali in materia di destinazione d'uso del territorio (art.2 c.2 L.447/95). Tale scelta garantisce il rispetto della volontà politica delle Amministrazioni Locali, conseguente anche ad una complessa analisi socio-economica del territorio, e l'adeguatezza del clima acustico per le attività che in futuro si insedieranno nelle diverse aree del territorio;
2. deve tenere conto dell'attuale fruizione del territorio in tutti i casi nei quali la destinazione d'uso da Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non determina in modo univoco la classificazione acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, in cui la destinazione d'uso non risulta rappresentativa;
3. deve tenere conto, solo per le zone non completamente urbanizzate, del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi valori di qualità che si discostano più di 5 dB(A);
4. non deve tenere conto delle infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.), soggette a specifica normativa classificatoria;

5. deve privilegiare in generale, ed in ogni caso dubbio, scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla L.447/95.

#### **1.4 Azioni ed attività connesse**

La strategia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, delineata dalla L.447/95, prevede attività di pianificazione e di risanamento e, di fatto, prende avvio con l'approvazione del Piano di Classificazione Acustica comunale.

Questo strumento di pianificazione determina conseguenze sia nell'ambito dei dispositivi di matrice ambientale che in quello degli strumenti urbanistici di riferimento a livello comunale.

In campo ambientale il P.C.A. risulta essere lo strumento essenziale per espletare le funzioni amministrative di controllo e vigilanza e per predisporre le azioni di risanamento previste dalla normativa.

I soggetti cui spetta l'obbligo di predisporre interventi di risanamento acustico sono gli enti gestori delle infrastrutture dei trasporti, le imprese produttive che provocano rumore e i Comuni.

I gestori delle infrastrutture dei trasporti devono destinare ogni anno il 7% dei fondi di bilancio destinati alla manutenzione ordinaria e al potenziamento delle infrastrutture stesse per opere di bonifica acustica (art.10 L.447/95 e s.m.i.).

Le modalità di predisposizione dei P.R.A. delle infrastrutture dei trasporti sono definite nel D.M.A. del 29/11/00 "Criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

In tale disposto normativo vengono stabiliti, in particolare, i tempi entro cui devono essere completate tutte le azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni sonore in conformità ai limiti di legge.

La regolamentazione dei risanamenti delle imprese e delle attività rumorose è stabilita dall'art. 14 della L.R. 52/00. In particolare *"i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale*

*di classificazione acustica, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al comune, negli altri casi, apposito piano di risanamento”.*

I Comuni, in ultimo, devono predisporre e adottare un Piano di Risanamento Acustico Comunale (P.R.A.C.) nel caso si verifichino le seguenti condizioni (art.7 L.447/95 e art. 13 L.R. 52/00):

- il superamento dei valori di attenzione di livello sonoro fissati dal P.C.A.;
- la violazione del divieto di contatto di aree con valori limite che si discostano per più di 5 dB(A) di livello sonoro a seguito dell'adozione del P.C.A.

Il P.R.A.C. deve recepire il contenuto dei P.R.A. degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e delle aziende, *“...assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale”* (art.7 c.1 L.447/95).

L'art.7 c.2 della L.447/95 stabilisce, infine, che il P.R.A.C. contenga:

- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il P.R.A.C. è uno strumento articolato e dinamico in cui, accanto alle opere di risanamento, coesistono la dimensione normativa-pianificatoria e quella regolamentare. L'elaborazione del P.R.A.C. implica l'interazione dei diversi settori dell'Amministrazione, l'analisi del contenuto e delle indicazioni del P.R.G.C. ed il coordinamento con i piani di gestione del traffico. Il P.R.A.C. può prevedere provvedimenti di varia natura, di tipo amministrativo, normativo e regolamentare e veri e propri interventi di mitigazione acustica, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore “estranee” al contesto urbanistico all'interno del quale sono inserite.

Attraverso tale strumento vengono inoltre individuati i soggetti pubblici e privati deputati ad attuare gli interventi di risanamento necessari.

Nell'ambito degli strumenti urbanistici ed edilizi attuativi il coordinamento tra il P.C.A. e il P.R.G.C., previsto dalla normativa, determina un'intensa interconnessione tra gli strumenti di controllo preventivo dell'inquinamento acustico ambientale (valutazione previsionale di impatto e di clima acustico) e le variazioni urbanistiche ed edilizie (gli Strumenti Urbanistici Esecutivi, i titoli abilitativi all'attività edilizia e le Denunce di Inizio attività).

Attraverso questa interazione il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno ed abitativo, definiti con la classificazione acustica, viene perseguito per mezzo di un approccio interdisciplinare sugli interventi diretti a modificare l'assetto del territorio e anche attraverso la disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

## 2 METODOLOGIA OPERATIVA

### 2.1 Premessa

La classificazione acustica comporta la suddivisione del territorio comunale in zone acusticamente omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":

*CLASSE I – Aree particolarmente protette:* rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro fruizione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

*CLASSE II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:* rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

*CLASSE III – Aree di tipo misto:* rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

*CLASSE IV - Aree di intensa attività umana:* rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

*CLASSE V – Aree prevalentemente industriali:* rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

*CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali:* rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Il processo di classificazione acustica prende avvio dalla situazione individuata dagli strumenti urbanistici vigenti, tenendo in considerazione tutti gli strumenti di pianificazione dell'ambiente, del territorio, della viabilità e trasporti, nonché la morfologia del territorio, al fine di pervenire ad una suddivisione che attivi tutti gli accorgimenti volti alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico.



### 3 LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CHIERI

Dati cartografici, urbanistici ed ambientali da cui si sono estratte le informazioni necessarie per effettuare l'analisi territoriale finalizzata all'elaborazione della Variante III al P.C.A.:

- P.R.G.C. vigente (approvato con D.G.R. n°36-19211 del 19.05.1997) e successive varianti vigenti ex art. 17 L.R. 56/77 – Norme di Attuazione e Tavole Grafiche.
- Variante n. II del Piano di Classificazione Acustica approvata dal Consiglio Comunale n. 10 del 13 marzo 2008.

Tabella 1 – Sistema insediativo

Area	Descrizione	Usi previsti e ammessi	Classe acustica
<b>A</b>	<i>Parti del territorio interessate da insediamenti urbani, nuclei minori, edifici, manufatti che rivestono carattere storico artistico e, comprese le aree circostanti che ne costituiscono parte integrante</i>		
<b>Ar1</b>	Area interessata da insediamento urbano costituente il centro storico	U1-U2-U3-U4-U6-U7-U10-U11-U13-U16-U17-U19-U21-U22-U24-U27-U28.	<b>I/III</b>
<b>Ar2</b>	Parti del territorio interessate da nuclei minori aventi valore ambientale (art.24 comma 1 sub 2 LR 56/77)	A1-A3-U4-U7-U16 SE U1	<b>I/III</b>
<b>Ar3/1</b>	Monumenti isolati, singoli edifici e manufatti compresi negli elenchi di cui alle leggi 1497/39 e 1089/39	U1-U2-U3-U8-U21-U23. Ville Moglia e Borbogliosa	<b>I</b>
<b>Ar3/2</b>	Come Ar3/1 con valore preminente od esclusivo di emergenza e di caratterizzazione del contesto panoramico ambientale della collina e della pianura agricola	U14-U27-U28. Passione U14-U17-U19-U27-U28. Mangolina U1-U3	<b>I</b>
<b>Ar3/3a</b>	Singoli edifici e manufatti civili costituenti il tessuto minore che caratterizza il contesto paesistico.ecc. - edifici residenziali	U1-U2-U7	<b>II</b>
<b>Ar3/3b</b>	Edifici di tipo rurale compresi in ambiti di attività produttive		<b>I/III</b>
<b>Ar3/3c</b>	Come Ar3/3 ma edifici rurali abbandonati o non più necessari alle aziende agricole		<b>I/III</b>
<b>B</b>	<i>Parti del territorio in gran parte o totalmente edificate</i>		
<b>Br - Br*</b>	A preminente destinazione residenziale	U1-U2-U3-U4-U7-U11-U16-U21-U22-U23-U24-U28 SE U17-U19	<b>II/IV</b>

Relazione descrittiva

<b>Bp</b>	Aree a preminente destinazione produttiva di carattere industriale, artigianale esistenti che si confermano nella loro ubicazione	U9-U17-U19-U14-U15-U21-U23	<b>IV/VI</b>
<i>Bp1</i>		U9-U17-U19-U14-U15-U21-U23	<b>IV/VI</b>
<i>Bp2</i>	(Martini & Rossi)	U2-U10-U14-U13-U1-U15-U19-U21-U28-	<b>IV/VI</b>
<i>BpTr</i>	Area di trasformazione da prevalentemente produttiva e parte residenziale a terziario pubblico, privato e residenza	U1-U2-U3-U4-U7-U11-U13-U16-U21-U22-U23-U24-U28 SE U19	<b>II/IV</b>
<b>Bpr</b>	Aree occupate da impianti industriali e artigianali esistenti collocate all'interno o ad i margini di aree a destinazione residenziale e trasformabili	U1-U11-U16-U21-U23-U28. SE U17-U19	<b>II/IV</b>
<b>BpT</b>	Aree a preminente destinazione produttiva esistenti con presenza di terziario e limitate parti di commerciale che si confermano nella loro ubicazione	U9-U17-U19-U21-U23-U28. SE U1-U4-U13-U14-U7-U16	<b>III/VI</b>
<b>C</b>	<b>Parti del territorio di completamento o di nuovo impianto</b>		
<b>Cr - Cr*</b>	A preminente destinazione residenziale	U1-U2-U4-U11-U16-U21-U22-U23-U24-U28. SE U17-U19-A1	<b>II/IV</b>
<b>Cc</b>	Aree per centri commerciali esistenti o previste		<b>IV</b>
<b>CcT</b>	Area a preminente destinazione terziaria e/o commerciale	U4-U6-U13-U21	<b>IV</b>
<b>Te-Tr</b>	Aree a preminente destinazione ricettiva	U2-U21-U23-U28	<b>II</b>
<b>Tp</b>	Aree a preminente destinazione ricettiva, espositiva, di progetto	U1-U4-U5-U6-U7-U9-U13-U16-U17-U30-U31	<b>III/IV</b>
<b>D</b>	Parti del territorio libere o parzialmente edificate destinate ad insediamenti di carattere industriale, artigianale	U1(Cu)-U5-U7-U9-U15-U16-U17-U18-U19-U20-U21-U25-U26	<b>IV/VI</b>
<b>Dr</b>	Area destinata alla realizzazione di depositi di materiali edili	U15-U21-U23	<b>IV</b>
<b>E</b>	<b>Parti del territorio, preminentemente destinate ad usi agricoli</b>		
<b>Ee</b>	Aree libere o scarsamente edificate del territorio rurale prevalentemente di pianura	A1-A3-A4-A5-A6-A7-U25-U30	<b>III</b>
<b>Ef</b>	Aree libere o scarsamente edificate del territorio rurale della parte più collinare ma di prevalente interesse ambientale	A1-A3-A5-A6-A7-U30	<b>III</b>
<i>Er1</i>	Aree ed edifici rurali	A1-A4-A5-A6-A7	<b>III</b>
<b>Es</b>	Aree destinate a serre fisse di tipo industriale	A5	<b>IV</b>
<b>Ep1</b>	Aree edificate, edifici, manufatti situati in aree agricole ma adibiti ad usi extragricoli - Abitazione civile	A2	<b>II</b>

Relazione descrittiva

<b>Ep2</b>	Aree edificate, edifici, manufatti situati in aree agricole ma adibiti ad usi extragricoli	U1-U15-U16-U17-U18-U21-U30-A4	<b>IV</b>
<b>S</b>	<b>Parti del territorio destinate a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico, parcheggio</b>		
<b>Sr/S</b>	Servizi afferenti agli insediamenti residenziali	An:nido Sm:materna SM:media SE:elementare FI: Scuole superiori	<b>I</b>
<b>Sr</b>	Servizi afferenti agli insediamenti residenziali	C: Int.collettivo, V: verde, P: parcheggi, G: gioco bimbi S: sport	<b>I/IV</b>
<b>Srp</b>	Servizi afferenti agli insediamenti residenziali di tipo privato		<b>II/III</b>
<b>Sp</b>	Servizi afferenti agli insediamenti produttivi, direzionali e commerciali		<b>III/VI</b>
<b>F</b>	<b>Parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale</b>		
<b>FV</b>	Preminentemente destinate a parco pubblico od assoggettate ad uso pubblico di livello urbano		<b>I</b>
<b>FH</b>	Destinate ad attrezzature socio sanitarie ed ospedaliere di carattere pubblico		<b>I/III</b>
<b>FI</b>	Destinate ad attrezzature per l'istruzione superiore di carattere pubblico		<b>I</b>
<b>Fip</b>	Destinate prevalentemente ad attrezzature per l'istruzione ed educazione di carattere privato		<b>I</b>
<b>Ft</b>	Destinate ad impianti tecnologici di interesse generale	Ft.RSU solo U25	<b>III/IV</b>
<b>Fs</b>	Destinate ad attrezzature ed impianti di carattere speciale		<b>III/IV</b>
<b>Fg</b>	Destinate ad altre attrezzature generali di interesse pubblico (Carabinieri, Poste, ecc.)		<b>III/IV</b>
<b>Frp1</b>	Aree destinate ad attrezzature e impianti sportivi e ricreativi per il tempo libero - Campo da golf		<b>I</b>
<b>Frp2</b>	Area a parco con attrezzature per il tempo libero di tipo privato e area a parco di interesse paesistico ambientale di pertinenza di edifici di valore storico artistico	U1-U15-U16-U17-U18-U21-U30-A4	<b>I</b>
<b>Ftr</b>	Aree ed attrezzature di interesse generale relative alla mobilità ed al trasporto su gomma e su rotaia - centri di interscambio	U4-U7-U21-U22-U23-U25-U26	<b>NC</b>
<b>Fe</b>	A prevalente destinazione di tipo religioso (conventi, convitti) o agricole da destinare ad attrezzature socio assistenziali	U3-U21-U22-U23-U27-U28	<b>I/II</b>

Modifiche alla Variante II:

Le principali modifiche apportate con la presente Variante III riguardano:

- **Area Tp6:** modifica del poligono per adeguamento con l'area di P.R.G.C.
- **Area industriale Bp2 “Stabilimento Martini & Rossi” a Pessione (contatto VI – III/II):** modifica area di pertinenza dell'insediamento industriale e inserimento fasce cuscinetto in classe V e IV incomplete causa presenza insediamenti abitativi dell'abitato di Pessione. Criticità risolta parzialmente.
- **Area Cr17 edifici residenziali in Strada Poirino a Pessione:** inserimento in classe III.
- **Area Bpr2 di Corso Torino “ex Ditta Vergnano”:** Inserimento in classe III.
- **Aree Tp1 e Ep2 in Strada Andezeno (Cave Germaire e nuovo insediamento espositivo):** inserimento in classe IV.

### 3.1.1 Inserimento fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

Le fasce di pertinenza acustica relative alle seguenti infrastrutture di trasporto:

- Linea Ferroviaria Metropolitana Torino – Chieri
- Linea Ferroviaria Torino Asti
- Autostrada Torino – Piacenza
- Strade Provinciali
- Strade Comunali

non hanno subito modifiche.

In relazione a quanto previsto dal D.P.R. 459/98, le fasce di pertinenza delle linee ferroviarie risultano di ampiezza complessiva pari a 250 m per ciascun lato, calcolata dalla mezzeria del binario più esterno, e sono suddivise in due porzioni: la prima, interna e di ampiezza pari a 100 m, definita fascia A, la seconda di 150 m, denominata fascia B.

L'ampiezza delle fasce di pertinenza delle strade è stabilita dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 in relazione alla classificazione delle singole infrastrutture ai sensi del codice della strada.

Poiché non si è a conoscenza della reale classificazione delle infrastrutture stradali nel territorio di Chieri sono state fatte le seguenti assunzioni.

Il tratto autostradale Torino-Piacenza è chiaramente riconducibile alla categoria di tipo "A". In questo caso l'estensione delle fasce di pertinenza è analoga a quella fissata per le infrastrutture ferroviarie.

Le infrastrutture stradali in gestione alla Provincia di Torino sono state considerate di tipo Ca, in modo conforme a quanto stabilito dalla stessa Provincia nel Piano di Risanamento Acustico delle proprie infrastrutture. Anche in questo caso l'estensione delle fasce di pertinenza è uguale a quella delle infrastrutture ferroviarie e autostradali. Le strade comunali, non avendo a tutt'oggi il Comune di Chieri provveduto alla relativa classificazione, sono state suddivise in principali e secondarie. Le strade principali, costituite dalla "Rete principale urbana" così come definita dal Piano Urbano del Traffico, sono state considerate di tipo D, con un'unica fascia di pertinenza di 100m per lato. Le strade secondarie, rappresentate dalle rimanenti infrastrutture stradali, sono considerate di tipo E o F, con una fascia di pertinenza di 30m.

In tavola 2 viene riportata la copertura relativa alle fasce di pertinenza delle suddette infrastrutture, ad eccezione delle strade comunali secondarie. Per queste ultime non è stato possibile, per motivi grafici, rappresentare cartograficamente le fasce di pertinenza.

# **APPENDICE A**

## **Quadro normativo di riferimento**

## **Legge Quadro n°447 del 26 ottobre 1995**

Il 26 ottobre 1995 è stata emanata la Legge Quadro sull'inquinamento acustico n°447 che ha sancito i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dal rumore. Attraverso la L.447/95 sono stati definiti gli strumenti per affrontare in maniera organica la problematica dell'inquinamento acustico e sono stati individuati i soggetti destinatari di funzioni e di obblighi per adempiere a tale fine.

Uno dei punti cardine della L.447/95 è l'individuazione di una strategia preventiva per affrontare il problema dell'inquinamento acustico. All'interno di questa chiave d'azione, infatti, il legislatore considera l'inquinamento da rumore un fattore strettamente connesso alla pianificazione territoriale.

Per la realizzazione di tali obiettivi il legislatore definisce un percorso fondato sull'attribuzione di specifiche funzioni ai diversi enti locali (Regioni, Province e Comuni).

Tra le specifiche competenze dei Comuni assumono particolare importanza:

- la classificazione acustica del territorio comunale ed il conseguente coordinamento con gli strumenti urbanistici adottati;
- l'adozione dei Piani di Risanamento Acustico;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall' inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e a servizi commerciali polifunzionali, nonché dei provvedimenti che abilitano alla loro utilizzazione e di quelli di autorizzazione o licenza all'esercizio di attività produttive;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale;
- la rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- l'adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico.

La completa operatività della Legge Quadro è direttamente collegata ad una serie di decreti attuativi di cui si riporta l'elenco dei più significativi:

- DPCM 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*"



- DPR 18 novembre 1998 n° 459 “ *Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario*”
- DM 16 marzo 1998 “ *Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico*”
- DPCM 05 dicembre 1997 “ *Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*”
- DPCM 16 aprile 1999 n° 215 “ *Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*”
- DPR 3 aprile 2001 n° 304 “ *Regolamento recante discipline dell’emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n°447*”
- DPR 30 marzo 2004 n° 142 “ *Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n°447*”

### **Legge regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”**

La Regione Piemonte ha disciplinato gli aspetti di propria competenza, in attuazione della L.447/95, attraverso l’emanazione del L.R. 52/2000. Tale disposto normativo definisce criteri e disposizioni per:

- la predisposizione e l’attuazione dei Piani di Classificazione Acustica comunali;
- l’esercizio dei poteri sostituitivi in caso di inerzia o di conflitto dei Comuni o enti competenti;
- l’esercizio delle modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, ricreative e sportive, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive;
- la predisposizione e l’adozione dei Piani di Risanamento acustico;

- il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
- l'esercizio delle competenze delle province in materia di inquinamento acustico e organizzazione dei servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale,
- la redazione della documentazione di impatto acustico da parte dei titolari di progetti o di opere indicati all'art.8 comma 2;
- la predisposizione del Piano Triennale Regionale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.

A tutt'oggi la Regione Piemonte ha emanato con Delibera della Giunta Regionale i seguenti criteri:

- DGR 6 agosto 2001 n° 85-3802 “ *Linee guida per la classificazione acustica del territorio*”;
- DGR 2 febbraio 2004 n° 9-11616 “ *Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*”;
- DGR 14 febbraio 2005 n° 46-14762 “ *Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico*”.